



**Citta di Bacoli**

**REGOLAMENTO PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE E  
PATRIMONIALI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI**

Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	6
Articolo 6 – Definizione agevolata di importi dovuti per servizio idrico Integrato da utenze intestate a soggetti deceduti.....	6
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolarizzazione della crisi d’impresa .....	7
Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	7
Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	7
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali.....	8
Articolo 11 – Entrata in vigore.....	8

## **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

Il presente regolamento adottato in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 affidati ai concessionari entro il 31/12/2023.

Per entrate di natura tributaria e patrimoniale si intendono esclusivamente:

IMU, ICI, TASI, TARI, TARES, TARSU, CUP (canone unico patrimoniale), SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SANZIONI CODICE DELLA STRADA.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi affidati ai concessionari entro il **31/12/2023**, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, cautelari e di notifica degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue delle seguenti fattispecie:

a) ingiunzione di pagamento affidata ai concessionari entro il **31/12/2023**.

b) accertamento affidato ai concessionari entro il **31/12/2023**.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e la quota spettante allo stato dell'IMU sugli immobili classificati nella categoria "D";

6. Il debitore, con apposita istanza da presentare a mezzo mail o protocollo, direttamente o per il tramite di persona all'uopo delegata, può richiedere ai Concessionari della Riscossione il prospetto informativo con l'indicazione dell'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

7. Il Concessionario della Riscossione comunica, in ordine alla ricezione delle richieste di cui al comma 6, l'ammontare delle somme che possono essere oggetto di definizione agevolata. La comunicazione ha valore meramente informativo e non costituisce provvedimento di accoglimento.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario la sua volontà di avvalersene presentando entro il **31 luglio 2026**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario metterà a disposizione sul sito istituzionale del comune nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indicherà la volontà di aderire alla definizione agevolata ed il numero delle rate qualora intenda dilazionare il pagamento.

2. Il Concessionario entro il **30 settembre 2026** trasmette ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento in unica soluzione: entro il **31/10/2026**
- b) in alternativa versamento dilazionato in un numero massimo di 48 rate mensili, con scadenza a partire dal 31/10/2026, di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno del mese. Nel caso in cui il giorno di scadenza sia festivo o prefestivo, il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza.
- c) le rate, in ogni caso, non potranno essere inferiori a:
  - 100,00 euro (cento/00) per i privati;

- 300,00 euro (trecento/00) per i titolari di partita iva e le società anche se cessate, i condomini e le associazioni;
- I valori minimi vanno intesi quale importo complessivo dalla rata, pertanto in presenza di definizioni agevolate presentate a più di un concessionario, gli importi minimi saranno suddivisi tra gli stessi.
- In deroga a quanto innanzi rappresentato, esclusivamente per i cittadini con un valore ISEE non superiore ad €. 9.796,00 e le società con un indice di liquidità primaria inferiore ad "1", (calcolato come rapporto tra attivo corrente, depurato dalle rimanenze, e le passività correnti, secondo la prassi OIC) con riferimento all'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese, pur permanendo il limite minimo della rata, sarà possibile, su richiesta del contribuente, aumentare il numero delle rate da 48 a 60.

d) è esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario comunica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale, e la relativa motivazione.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. La presentazione dell'istanza di adesione ed il successivo pagamento dell'unica o delle rate richieste dal contribuente, comporta l'eliminazione dalle somme dovute, degli importi relativi alle sanzioni ed interessi.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovuti secondo gli atti oggetto di definizione. I versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto del debito precedentemente accertato e dovuto ed il debitore sarà chiamato a pagare l'importo accertato comprensivo delle sanzioni ed interessi al netto delle rate pagate prima della decadenza.

## **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. Quanto precede a condizione che il piano di rateizzo concesso sia in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data di presentazione dell'istanza;

2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Pertanto sarà dovuta solo la sorte capitale residua non ancora pagata.

3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

## **Articolo 6 – Definizione agevolata di importi dovuti per servizio idrico integrato da utenze intestate a soggetti deceduti.**

1. La definizione agevolata per debiti riferibili ad utenze idriche intestate a utenti deceduti potrà essere richiesta dall'utilizzatore dell'utenza o dagli eredi del de cuius, a condizione che l'istante:

a) all'atto di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3 dichiararsi di accollarsi il debito del de cuius gravante sull'utenza idrica;

b) presenti, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, istanza di voltura completa dei relativi allegati.

## **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani inclusi in procedure di sovraindebitamento o strumenti di regolazione della crisi d'impresa**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione da allegare alla richiesta.

## **Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscriverne nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i pignoramenti - anche presso terzi - i fermi amministrativi e le ipoteche già notificati e/o iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o di una delle singole rate accordate o in caso di mancato perfezionamento/decadenza di cui all'articolo 4 comma 2.

## **Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in dettaglio le procedure pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno ad abbandonare i relativi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della

definizione agevolata, salvo che il contribuente non regolarizzi l'omissione, con riferimento ai carichi coinvolti.

Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Bacoli. Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è stato designato con deliberazione di giunta comunale n. 39 del 18/03/2025.

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.